



Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dal gen. Ugo Marchetti, componente, e dall'avv. Camillo Tatozzi, componente, nella seduta del 14 marzo 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del sig. Domenico Gaetano Budano (lic. conc./cond. n. 379331 e n. 237202).

Fatto

Con atto del 23.1.2018 il Procuratore Federale ha deferito il sig. Domenico Gaetano Budano per violazione degli artt. 7, 8.1, 75, 139 e 227.5 lett. b) RSN, perché nel corso della XIX^ Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo (15.10.2017) aveva tentato di partecipare alla seconda gara con vettura diversa da quella iscritta; e perché, invitato a verifica, si era sottratto alla verifica stessa.

Intimato per l'udienza del 14 marzo 2018, l'incolpato si è fatto rappresentare dal proprio difensore avv. Alessandra Budano: invocando a giustificazione del comportamento contestato la propria buona fede, ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito e, in subordine, la sospensione condizionale delle sanzioni eventualmente inflitte.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per mesi due e dell'ammenda in €. 260,00 senza il beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

Dalla relazione del Direttore di gara sig. Lucio Buonasera, dalle fotografie ad essa allegata e dalle ammissioni dello stesso incolpato risulta provata la oggettività del fatto contestato.

A seguito di incidente con gravi danni alla vettura iscritta, il sig. Budano non ha partecipato alla prima gara; si è tuttavia presentato alla partenza della successiva con altra autovettura, sulla quale aveva da quella trasferito i numeri di gara. Essendo noto il pregresso incidente, è stato invitato a sottoporre la autovettura a verifica di idoneità; ma ha ritenuto opportuno non ottemperare all'invito ed ha preferito allontanarsi.

Assume l'incolpato di avere fatto tutto ciò in buona fede: avrebbe chiesto, infatti, informazioni al Direttore di gara circa la possibilità di sostituire la autovettura ed avrebbe fatto affidamento sulla risposta di lui, forse non del tutto chiara; era ben consapevole che, essendo mancato alla prima gara, la sua partecipazione alla successiva non avrebbe dato risultati di qualche rilievo; il suo intento era esclusivamente superare con la partecipazione lo choc dell'incidente; preso atto della impossibilità di partecipare, aveva ritenuto del tutto superflua la disposta verifica e per tale motivo (non per sottrarsi alla verifica stessa) aveva portato via la autovettura.

E' appena il caso di ricordare che la buona fede non può essere invocata a giustificazione della ignoranza della norma violata (divieto di far partire vettura non regolamentare, perché diversa da quella iscritta): a maggior ragione se si tratti di una norma che è applicazione di un principio generalissimo dello sport automobilistico (partecipazione mediante autovetture identificate al momento della iscrizione) ed il soggetto sia concorrente e conduttore di lunga esperienza, come nella specie.

Della invocata buona fede in ordine al tentativo di indebita partecipazione si deve, comunque, dubitare a fronte di un comportamento tutt'altro che limpido. Il fatto di avere trasferito i numeri di gara dalla vettura incidentata su altra simile e di essersi così

*M. M.*



Automobile Club d'Italia  
SPORT

presentato direttamente alla partenza (sia pure senza prospettive di successo in ragione della mancata partecipazione alla prima gara) induce, infatti, a ritenere che l'inculpato non desiderasse richiamare l'attenzione di alcuno sull'avvenuta sostituzione; ed il suo allontanamento a fronte della richiesta di verifica tecnica conferma un suo intento di evitare la formale identificazione della nuova autovettura.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover affermare la responsabilità disciplinare dell'inculpato sig. Budano per avere fraudolentemente tentato di far partire autovettura non regolamentare, in violazione degli artt. 8.1, 139 e 227.5 RSN. Inappropriato appare il riferimento all'art. 75 R.SM, non vertendosi in ipotesi di tentativo di duplice iscrizione di una stessa autovettura.

Tenuto conto del movente (mera partecipazione, senza prospettazione di risultati concreti), sanzione equa appare il minimo edittale, come chiesto dal Procuratore Federale. Il comportamento processuale dell'inculpato, caratterizzato dal rifiuto, al di là di ogni ragionevolezza, di riconoscere la propria responsabilità per la violazione commessa, non consente la concessione della sospensione condizionale della esecuzione della sanzione inflitta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara il licenziato Domenico Gaetano Budano (licenza n. 379331 e n. 237202) responsabile della violazione ascrittagli e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per mesi due con l'ammenda in euro 260,00.  
Così deciso in Roma il 14 marzo 2018.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)